



REGIONE PIEMONTE

COMUNE DI LA LOGGIA

Città Metropolitana di Torino

LAVORI DI SISTEMAZIONE E REALIZZAZIONE LOTTO DI COMPLETAMENTO

“CAMPO F” CIMITERO COMUNALE

SECONDO LOTTO D'INTERVENTO

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

CUP: D98C18000100004

CIG: ZAF2655E2D

ALLEGATO **C**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Progettista:

PEDRINOLA Fabio

C.F.: PDR FBA 62R17 L219W

Proprietà:

COMUNE DI LA LOGGIA

Via Bistolfi n. 47, 10040 – La Loggia (TO)

Data: Luglio 2021

Rif: 2020\COMUNE DI LA LOGGIA



INGEGNERI ED ARCHITETTI ASSOCIATI

sito web: www.studiopiessegi.it

Sede legale ed operativa:

P.zza G. Marconi n. 47

10048 – VINOVO (TO)

Tel / Fax 011.96.23.775

e-mail: info@studiopiessegi.it

P.IVA: 08876240014

Sede operativa c/o studio EULA:

Via Martiri della Libertà n. 6

12089 – Villanova Mondovì (CN)

Tel. 0174.698.402

e-mail: info@studioeula.it

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CAPO I

Art.1. PREMESSA

Nel seguito, si farà riferimento a:

1. **Codice dei contratti pubblici:** D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i;
2. **D.P.R. n. 207 del 2010:** decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, per gli articoli in vigore fino all'emanazione degli atti richiamati nel nuovo Codice dei Contratti, D.Lgs 50 del 18 aprile 2016 (decreti MIT attuativi e linee-guida dell'ANAC);
3. **Capitolato generale d'appalto** (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145) per quanto vigente e s.m.i.;
4. **R.U.P.** (Responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 31 del Codice dei contratti D.Lgs 18 aprile 2016 e alle relative linee guida n. 3 di ANAC);
5. **Decreto n. 81 del 2008** (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
6. **DURC** (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestante la regolarità contributiva, previsto dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, nonché dall'articolo 196 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e dall'art. 31 commi 4, 5 e 6 della legge 9 agosto 2013 n. 98;
7. **Attestazione SOA:** documento che attesta la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciato da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dell'art. 83 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. e relative linee guida ANAC di cui all'art. 83 comma 2 del Codice dei contratti;
8. **Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018 n. 49.**

Art. 2. OGGETTO DELL'APPALTO

L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per realizzare l'intervento così individuato:

"Lavori di sistemazione e realizzazione lotto di completamento CAMPO F Cimitero Comunale". Secondo lotto d'intervento

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste che si rendono necessarie per consegnare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, dotato di tutte le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo e dai relativi allegati, relativamente anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

In particolare l'attuazione del progetto prevede le seguenti lavorazioni:

Realizzazione di parte del nuovo campo con le opere individuate nella planimetria generale (Tav.1):

- E)** realizzazione del magazzino a servizio delle attività cimiteriali, posto sul lato sinistro della zona ingresso con antistante area esclusiva;
- G)** realizzazione con relativa sistemazione a verde dell'area destinata al giardino della rimembranza;
- H)** realizzazione di un colombario di numero 160 loculi realizzati in opera, tutti con accesso frontale e con pavimentazione annessa e area antistante per future tombe a terra.

Art. 3. OPERE COMPRESSE NELL'APPALTO

Le opere principali comprese nell'appalto sono le seguenti:

- scavi e rinterrì;
- opere strutturali in CLS: fondazioni, setti verticali e solettine orizzontali;
- coperture;
- murature;
- isolanti e manti impermeabili;
- intonaci;
- tinteggiature e verniciature;
- massetti e sottofondi;
- pavimentazioni esterne;
- rivestimenti – opere in pietra;
- opere da lattoniere e fabbro;
- scarichi e canalizzazione acque meteoriche;
- opere di sistemazione esterna;
- finiture in genere.

Art. 4. AMMONTARE DELL'APPALTO E CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI

L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito come segue:

a	Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 226.552,48
a.1	di cui manodopera, soggetta a ribasso d'asta	€ 94.686,94
b	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 14.447,32
c	Importo complessivo dei lavori a corpo:	€ 240.999,80

Ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legge n. 4 del 27 gennaio 2022 del 4/2022 e s.m.i., durante l'esecuzione del contratto sarà consentita la revisione dei prezzi ai sensi di quanto disposto dall'art. 106 comma 1 lett. a), primo periodo.

La revisione sarà consentita esclusivamente dietro espressa autorizzazione emessa dal RUP a seguito di procedimento attivato su istanza della parte interessata.

La valorizzazione della revisione verrà eseguita ai sensi della normativa vigente

Art. 5. MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto viene stipulato interamente **“a corpo”** ai sensi dell'art. 59 comma 5-bis del *Codice dei contratti (D.Lgs 50/2016 e s.m.i.)* e successivo decreto MIT di cui all'art. 23 comma 3 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. e successivo Decreto Legislativo 18.04.2019 n. 32;

il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto ed applicato all'importo soggetto al ribasso stesso.

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 comma c.1 del *Codice dei contratti* e s.m.i..

I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono:

- ai lavori posti a base d'asta in seguito alla contabilizzazione a corpo;
- agli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza e di coordinamento nel cantiere, per l'importo determinato a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e i loro prezzi unitari anch'essi determinati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali.

I vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono insensibili al contenuto dell'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario e restano invariati anche dopo il recepimento di quest'ultima da parte della Stazione appaltante.

Art. 6. CATEGORIA DEI LAVORI

Ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all'allegato «A» al predetto D.P.R., i lavori sono riconducibili alla **categoria di opere generali OG-1 livello I**. La categoria di cui sopra costituisce indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'allegato B al D.P.R. n. 207 del 2010.

Per un corretto aggiornamento della definizione in merito, si rimanda alle linee guida ANC, "Sistema di qualificazione del contraente generale", di cui all'art. 83 comma 2 in attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i. e al successivo D.L. n. 32 del 18.04.2019.

Art. 7. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Nel caso in cui vi sia discordanza tra i vari elaborati di progetto, si intende valida la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella che meglio risponde ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

Nel caso vi siano norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, si applicano in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato, è effettuata tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza si applicano gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 8. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente ad esso allegati:

- il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto ancora in vigore e s.m.i., non in contrasto col presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
- il Capitolato Speciale d'Appalto;
- tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi;
- l'elenco dei prezzi unitari;
- il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano e all'articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;
- il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
- il cronoprogramma di cui all'articolo 23 comma 7 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e relativo decreto attuativo del MIT e successivo D.L. 18.04.2019 n.32;
- le polizze di garanzia di cui agli articoli seguenti;
- l'offerta presentate in sede di gara;

Devono intendersi contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- a) il Codice dei contratti e successivi decreti attuativi e correttivi e il successivo D.L. n. 32 del 18.04.2019;
- b) il D.P.R. n. 207 del 2010, per quanto applicabile;
- c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati;
- d) il capitolato generale d'appalto approvato con DM 19.04.2000 n. 145;
- e) le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
- f) le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;
- g) le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle CEI-UNEL, le altre norme tecniche ed i testi citati nel presente Capitolato;
- h) il computo metrico estimativo, ai sensi dell'art. 32 comma 14 bis del Codice dei Contratti (D.Lgs 50/2016 e s.m.i.), fa parte integrante del contratto.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 149 del *Codice dei contratti*;
- b) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.

I documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il Capitolato Speciale d'Appalto e l'Elenco Prezzi unitari, purché conservati dalla Stazione Appaltante e controfirmati dai contraenti.

Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte integrante dei documenti di appalto. Alla Direzione dei Lavori è riservata la facoltà di consegnarli all'Appaltatore in quell'ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori.

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Stazione Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Capitolato Speciale d'Appalto - Elenco Prezzi (ovvero modulo in caso di offerta prezzi) - Disegni.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

Art. 9. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nel Capitolato Generale d'Appalto.

L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNI, CNR.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla legge 447/95 e s.m.i (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. e alle altre norme vigenti in materia.

La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore vale come dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Ai sensi dell'articolo 4 del MIT n. 49 del 7 marzo 2018, il direttore dei lavori fornisce al RUP l'attestazione dello stato dei luoghi in merito:

- a) all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- b) all'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo.

In caso di successiva modifica dello stato dei luoghi, prima della sottoscrizione del contratto, il RUP può richiedere al direttore dei lavori di fornire un aggiornamento dell'attestazione di cui sopra: Tale attestazione è rilasciata dal RUP nel caso in cui il procedimento di affidamento dell'incarico di direttore dei lavori non si sia concluso per cause impreviste e imprevedibili.

Art. 10. RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO – DIRETTORE DI CANTIERE

L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

Se l'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere viene assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente capitolato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene tramite delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, per il tramite del direttore di cantiere, assicura e garantisce l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore avvenuti per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio o delle persone deve essere immediatamente notificata alla Stazione appaltante.

Art. 11. NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche con riferimento ai sistemi e ai sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti per la costruzione delle opere, proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni di legge e del presente Capitolato Speciale. Essi dovranno essere della migliore qualità e perfettamente lavorati, inoltre, possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione della Direzione dei Lavori.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applica l'articolo 6 del MIT n. 49 del 7 marzo 2018 il successivo Decreto Legislativo del 18.04.2019 n. 32 e gli articoli 16 e 17 comma 1 e 3 del Capitolato Generale d'Appalto D.M. 145/2000.

L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. La Direzione dei Lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in quest'ultimo caso l'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dalla Direzione dei Lavori, la Stazione Appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo.

L'esecutore che, di sua iniziativa, abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza, da parte della Direzione dei Lavori, l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla Direzione dei Lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la Direzione dei Lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

La Direzione dei Lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte nel presente Capitolato ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato può risultare da un attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 e s.m.i..

L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 17 gennaio 2018 (in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018), successiva Circolare 21 gennaio 2019 n.7, C.S.L.L.P.P..

L'appalto non prevede categorie di prodotti ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera d) del D.M. dell'ambiente n. 203/2003.

Art. 11.1 GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

Ai sensi dell'articolo 103 comma 1, del Codice dei Contratti s.m.i. e successivo D.L. n. 32 del 18.04.2019, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all'articolo 103, commi 4 e 5, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 10, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del Codice dei contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all'operatore economico che segue nella graduatoria.

Art. 12. CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

La consegna dei lavori all'Appaltatore verrà effettuata entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di stipula del contratto, in conformità a quanto previsto nel Capitolato Generale d'Appalto e secondo le modalità previste dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, previsto all'art. 111 comma 1 del Codice dei Contratti D.Lgs 50/2016 s.m.i. e successivo D.L. n. 32 del 18.04.2019, che definisce le linee guida e individuano le modalità e la tipologia di atti, attraverso i quali il Direttore dei Lavori effettua la propria attività.

Del D.P.R. n. 207/2010, abrogato dalla data di entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti, nei fatti, sono state parzialmente riproposte, nell'art. 7 (rubricato "La Consegna dei lavori") del decreto ministeriale sul direttore dei lavori, le norme contenute negli articoli dal 153 al 157, altro riferimento è quello al comma 8 dell'art. 32 (fasi delle procedure di affidamento) del nuovo Codice dei Contratti che, in verità non contiene alcuna norma regolamentare.

Secondo quanto sopra esposto e stabilito dal decreto ministeriale, il direttore dei lavori, previa autorizzazione del RUP, provvede alla consegna dei lavori, per le amministrazioni statali, non oltre quarantacinque giorni dalla data di stipula del contratto.

Modalità di comunicazione all'esecutore della data di consegna: "Il direttore dei lavori comunica con un congruo preavviso all'esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori: Il direttore dei lavori trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP. Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, senza giustificato motivo, la Direzione dei Lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dalla Direzione dei Lavori, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, fermo restando il risarcimento del danno qualora eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'aggiudicatario. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, la Stazione Appaltante procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

Nel caso la consegna avvenga in ritardo rispetto ai termini stabiliti per fatto o per colpa della Stazione Appaltante, l'Appaltatore ha facoltà di richiedere la rescissione del contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'Appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati al comma 12 del decreto ministeriale. Ove l'istanza dell'Appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite sempre al comma 12 del decreto ministeriale.

La facoltà della stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell'Appaltatore non può esercitarsi, con le conseguenze previste dal comma precedente, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi. (come evidenziato nel riproposto comma 9 dell'art. 153 del previgente Regolamento n.207/2010).

Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla Stazione Appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai due commi precedenti.

Il comma 8 del Decreto ministeriale tratta la predisposizione del verbale di consegna e ripropone di fatto, il comma 1 dell'art. 154 del previgente regolamento n. 207/2010, in particolare si evince che il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi. Il processo verbale di consegna deve essere redatto in contraddittorio con l'esecutore e deve contenere: A) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi; B) l'indicazione delle aree, dei locali e di mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori dell'esecutore, nonché l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore stesso; C) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Inoltre è subordinata all'accertamento da parte del Responsabile dei Lavori, degli obblighi di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; in assenza di tale accertamento, il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'esecutore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori.

La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

La Stazione appaltante, eventualmente e qualora venga richiesto dall'Amministrazione Comunale, procederà in via d'urgenza alla consegna dei lavori, nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 8 e comma 13, del Codice dei Contratti s.m.i.e D.L. n. 32 del 18.04.2019,

nei casi in cui la mancata immediata esecuzione della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.

In tal caso la Direzione dei Lavori indica nel processo verbale quali lavorazioni l'esecutore deve immediatamente iniziare e le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori.

Le disposizioni di consegna dei lavori in via d'urgenza su esposte, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede di volta in volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati.

All'atto della consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative contro gli infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell'Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell'appalto.

Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte della Stazione Appaltante, del subappalto o cottimo.

L'Appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni **15 (giorni)** dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine, di cui al successivo periodo, per la presentazione del programma di esecuzione dei lavori.

Art. 13. TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI – PROROGHE

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **150** (centocinquanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori o dal verbale della consegna in via d'urgenza.

L'impresa dovrà obbligatoriamente organizzare il cantiere con l'impiego di più squadre contemporanee, oltre che anche mediante l'utilizzazione di doppio turno lavorativo da concertarsi con la Direzione Lavori al fine di rispettare tassativamente i tempi concessi.

Se, per causa ad esso non imputabile, l'Appaltatore non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata prima della scadenza del termine, ai sensi dell'art. l'articolo 107, comma 5 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 8.2 delle Linee guida ANAC del 29.06.2016 al Codice dei Contratti e successivo D.L. 32 del 18.04.2019, il Direttore dei Lavori, a fronte della comunicazione dell'impresa affidataria di intervenuta ultimazione dei lavori, quindi effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'impresa affidataria e rilascia tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori.

In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l'impresa affidataria un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione.

Ai sensi dell'art. 111 comma 1 e 2, linee guida del Codice dei Contratti s.m.i. e successivo D.L. 32 del 18.04.2019 sono previste le procedure di controllo tecnico e di accertamento e verifiche tecniche obbligatorie, inerenti alle attività in appalto. Tali attività sono rilevate e verbalizzate, eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice deve eliminare a proprie spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, viene applicata la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e

indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna, in tutto o in parte, le opere con apposito verbale subito dopo che si è proceduto all'accertamento sommario, se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione dell'opera intera comprese le aree a verde; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato.

Art. 14. SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI

Nel caso in cui si verificano cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea la prosecuzione dei lavori a regola d'arte, la Direzione dei Lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore. (art. 107 commi 1, 2, 3, 4, 6, 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.). Per circostanze speciali si intendono le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 149, comma 2 del *Codice dei contratti*; per le sospensioni di cui al presente articolo all'appaltatore non spetta indennizzo alcuno.

Una volta che siano cessate le cause della sospensione, il Direttore dei Lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.

Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine viene trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al Direttore dei Lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.

Il R.U.P. determina, inoltre, il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, che viene immediatamente trasmesso all'appaltatore e al Direttore dei Lavori.

Art. 15. PENALI IN CASO DI RITARDO

Ai sensi dell'articolo 77 del D.Lgs 56/2017 (decreto correttivo dei contratti), viene introdotto art. 113 bis al D.L. 50/2016, a stabilire che i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. **Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.** Per quanto riguarda il presente appalto la penale applicabile sarà pari allo 0,1 per mille.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 16. PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI E CRONOPROGRAMMA

L'appaltatore potrà predisporre e consegnare alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Tale programma deve riportare, per ogni singola lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione e l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Decorso il suddetto termine senza che la Direzione dei Lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante un ordine di servizio, tutte le volte in cui ciò risulti necessario per la miglior esecuzione dei lavori e, in particolare:

- per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
- per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
- per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

I lavori devono, comunque, essere eseguiti nel pieno rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui sopra.

Art. 17. INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

Non rappresentano motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:

- il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;
- il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
- le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
- le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

Non rappresentano, inoltre, motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

Le cause previste dai commi 1 e 2 di cui sopra non possono essere invocate per la richiesta di proroghe o di sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali né per l'eventuale risoluzione del Contratto.

Art. 18. CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella «A», contenuta all'art. 4 comma 1 del presente capitolato speciale per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione.

Gli oneri per la sicurezza, per la parte prevista a misura, sono valutati sulla base dei prezzi di cui all'elenco allegato al presente capitolato, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.

Art. 19. ANTICIPAZIONI E PAGAMENTI IN ACCONTO

Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. e successivo D.L. n. 32 del 18.04.2019, sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore, a seguito di formale richiesta, entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i., o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Le rate di acconto sono dovute tutte le volte in cui l'importo dei lavori eseguiti, e contabilizzati, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a **Euro 45.000,00 (Euro quarantacinquemila/00)**.

Ai sensi dell'articolo 30, comma 5 bis, del D.L. 50/2016 e s.m.i., a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

In deroga alla previsione di cui sopra, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma, ma non superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale.

Ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286 s.m.i., e degli articoli 105 e 174 del Codice dei contratti e s.m.i., l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:

- all'acquisizione da parte della Stazione appaltante del DURC dell'appaltatore e, tramite questi, degli eventuali subappaltatori, in corso di validità;

- qualora l'appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;
- all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;

In caso di irregolarità del DURC dell'appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all'INPS, all'INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:

- chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, qualora tale ammontare non sia già noto; chiede altresì all'appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC;
- verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile;
- qualora la irregolarità del DURC dell'appaltatore o dell'eventuale subappaltatore dipenda esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e contratti d'appalto diversi da quello oggetto del presente Capitolato, l'appaltatore che sia regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto d'appalto oggetto del presente Capitolato, oppure non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale, può chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall'articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, può essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d'appalto oggetto del presente Capitolato, con il quale si potrà procedere alla liquidazione delle somme trattenute.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.

Art. 20. PAGAMENTI A SALDO

Il conto finale dei lavori viene redatto entro novanta giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; esso viene sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale viene accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, e la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di collaudo e/o di regolare esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile e dell'art. 113 bis, comma 3 del D.L. 50/2016 e s.m.i..

Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fidejussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti e s.m.i., oltre a quanto richiesto e previsto, sempre all'art. 103 commi 7, 8, 9, 10.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

Art. 21. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106 comma 13 del *Codice dei contratti* e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, purché il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.

Art. 22. CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

Ai sensi dell'articolo 103 comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all'articolo 103, commi 4 e 5, del *Codice dei contratti*. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 10, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del Codice dei contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all'operatore economico che segue nella graduatoria.

Le garanzie per la partecipazione alla procedura sono quelle previste dall'articolo 93 commi 1 e 3 del D.lgs. n.50 del 2016 s.m.i. e successivo D.L. n. 32 del 18.04.2019, in particolare agli offerenti è richiesta una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

Ai sensi dell'articolo 103 comma 1, del Codice dei Contratti s.m.i. e successivo D.L. n. 32 del 18.04.2019, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all'articolo 103, commi 4 e 5, del Codice dei

contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 10, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del Codice dei contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all'operatore economico che segue nella graduatoria.

Art. 23. OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'IMPRESA

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, modificato dall'art. 67 del D.Lgs 56/2017 e successivo D.L. n. 32 del 18.04.2019, l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore.

La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Le garanzie assicurative devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. attività produttive 12 marzo 2004, n. 123.

Le garanzie di cui sopra, prestate dall'appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Art. 24. VARIAZIONE DEI LAVORI

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106 del Codice dei contratti, D.lgs 50/2016 e s.m.i. e successivo d.L. n. 32 del 18.04.2019.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, che vengano eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, il quale ordine rechi anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante, qualora questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.

Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore vantasse il diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima che abbia inizio l'esecuzione dell'opera che costituisce oggetto della contestazione. Non vengono prese in considerazione le domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora manchi un accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto delle suddette richieste.

Ai sensi dell'art. 106 comma 2 del codice dei contratti, sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, i contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1 del medesimo articolo, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie comunitarie fissate all' art. 35 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e successivo D.l. n. 32 del 18.04.2019;

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni.

Ai sensi dell'art. 149 comma 1 del Codice dei Contratti e s.m.i., non sono considerate varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

Art. 25. ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA

Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto:

- una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
- una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, con l'indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del D.P.R. n. 252 del 1998, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
- il proprio DURC, in corso di validità;
- il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Ai sensi dell'articolo 29, comma 5, secondo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del predetto Decreto n. 81 del 2008 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, la valutazione dei rischi può essere autocertificata;
- una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

Entro gli stessi termini di cui sopra, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti:

- del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008.
- del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;
- l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento, con le eventuali richieste di adeguamento;
- il piano operativo di sicurezza.

L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui sopra, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 26. NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE

Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato:

- ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
- a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
- a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
- ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Art. 27. PIANO DI SICUREZZA

L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008.

L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Art. 28. MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA

L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

- per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
- per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

Art. 29. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

L'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

Il piano di sicurezza ed il piano operativo di sicurezza costituiscono parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, in qualunque modo accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, sono causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 14 del Codice dei Contratti, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

Art.30. SUBAPPALTO

I soggetti affidatari dei contratti di norma eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1 lettera d, del Codice dei Contratti s.m.i. e successivo D.L. n. 32 del 18.04.2019.

E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni degli artt. 30, 105 e 174 del Codice dei Contratti e s.m.i. e successivo D.L. n. 32 del 18.04.2019.

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.

Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 art. 105.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.

L'art. 174 del codice dei contratti disciplina il subappalto in fase esecutiva.

Art. 31. RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile, nei confronti della Stazione appaltante, per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, manlevando la Stazione appaltante stessa da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni che vengano avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646,

come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 32. PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 9, del *Codice dei Contratti*, i pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, oppure all'appaltatore qualora questi abbia subappaltato parte dei lavori, sono subordinati:

- a) alla trasmissione alla Stazione appaltante del DURC del subappaltatore;
- b) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;

Art. 33. ACCORDO BONARIO

Ai sensi dell'articolo 205, commi 1 e 2, del *Codice dei Contratti e s.m.i.*, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 132 del *Codice dei Contratti e s.m.i.*, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.

Il R.U.P. può nominare una commissione, ai sensi dell'articolo 205, commi 5 e 6, del *Codice dei Contratti e s.m.i.*, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di accordo bonario.

La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all'appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve. L'appaltatore e la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.

La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

Ai sensi dell'articolo 208 del *Codice dei Contratti e s.m.i.*, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.

La procedura di cui sopra può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questi richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Resta fermo quanto previsto dall'articolo 205 comma 2 del *Codice dei Contratti e s.m.i.*

Art. 34. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ove non si proceda all'accordo bonario e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Torino ed è esclusa la competenza arbitrale.

La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Art. 35. CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

L'appaltatore deve scrupolosamente ed integralmente osservare tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, e quelle eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- nell'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto, ai sensi dell'art. 30 comma 4 del *Codice dei Contratti e s.m.i.*, l'appaltatore deve applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- tali obblighi vincolano l'appaltatore anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza di tutte le norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche quando il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; la circostanza che il subappalto non sia stato autorizzato non libera l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
- è obbligatoriamente tenuto al regolare assolvimento di tutti gli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

Ai sensi dell'articolo 30 comma 5 e 5 bis del *Codice dei Contratti e s.m.i.*, In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Ai sensi dell'articolo 30 comma 6 del *Codice dei Contratti e s.m.i.*, In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105.

In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133; possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Ai sensi degli articoli 18 – comma 1 – lettera u), 20 – comma 3 e 26 – comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5 – comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve

riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

Art. 36. ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

Ai sensi dell'art. 8.2 delle Linee guida ANAC del 29.06.2016 al Codice dei Contratti e successivo D.L. n. 32 del 18.04.2019, il Direttore dei Lavori, a fronte della comunicazione dell'impresa affidataria di intervenuta ultimazione dei lavori, quindi effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'impresa affidataria e rilascia tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori.

In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l'impresa affidataria un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione.

Ai sensi dell'art. 111 comma 1 e 2 linee guida del Codice dei Contratti s.m.i. e successivo D.L. n. 32 del 18.04.2019 sono previste le procedure di controllo tecnico e di accertamento e verifiche tecniche obbligatorie, inerenti alle attività in appalto. Tali attività sono rilevate e verbalizzate, eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice deve eliminare a proprie spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, viene applicata la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna, in tutto o in parte, le opere con apposito verbale subito dopo che si è proceduto all'accertamento sommario, se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione dell'opera intera comprese le aree a verde; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato.

Art. 37. TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

Tutte le attività necessarie per il collaudo e la verifica di conformità sono evidenziate all'art. 102 del *Codice dei contratti* e relative successive modifiche all'art. 66 del D.Lgs 56/2017.

Il collaudo finale o la verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8, di particolare complessità dell'opera o delle prestazioni da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due anni dalla scadenza del medesimo termine.

Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato o nel contratto.

Art. 38. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore, oltre agli oneri di cui al D.M. 145/2000, Capitolato Generale d'Appalto, al *Codice dei Contratti e s.m.i.* e al presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

- la nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale. L'Appaltatore dovrà fornire alla Direzione dei Lavori apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico;
- la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso

all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;

- i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
- l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
- l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
- le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato,
- il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
- il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
- la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla Direzione dei Lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
- la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della direzione, compresa la relativa manutenzione;
- l'approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e idoneo relativo smaltimento;
- la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

- la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
- l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al comma 17 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, s.m.i., successivo D.L. 32 del 18.04.2019 e al Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 n. 81;
- l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori,
- la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
- ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
- il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
- richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
- installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
- installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi;
- provvedere, a sua cura e spese, alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro, delle apposite tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., e successivo D.L. 32 del 18.04.2019;
- trasmettere alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, gli eventuali contratti di subappalto che egli dovesse stipulare, entro 20 giorni dalla loro stipula, ai sensi del comma 7 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, s.m.i. e successivo D.L. 32 del 18.04.2019;
- disciplina e buon ordine dei cantieri: l'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La Direzione dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali. La disciplina si applica anche ai noli ed ai contratti similari.

Art. 39. OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore ha l'obbligo di:

- intervenire all'effettuazione delle misurazioni, che possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni nel caso in cui egli, benché invitato, non si presenti;
- firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, che gli vengano sottoposti dal Direttore dei Lavori, subito dopo la firma di questi;
- consegnare tempestivamente al direttore lavori tutte le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente capitolato ed ordinate dal Direttore dei Lavori, che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
- consegnare al Direttore dei Lavori le note che si riferiscono alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti ed ordinati in economia nonché firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei Lavori.

L'appaltatore ha l'obbligo di produrre, alla direzione dei lavori, un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni particolarmente complesse, o che siano non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione, oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, indica in modo automatico e non modificabile, la data e l'ora in cui sono state fatte le relative riprese.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e nell'eventuale compenso a corpo di cui all'articolo "Forma e Ammontare dell'Appalto" del presente Capitolato. Detto eventuale compenso a corpo è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerto ribasso contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. sostituito con il GDPR pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 maggio 2016.

Art. 40. TERRE E ROCCE DA SCAVO

Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.

È altresì a carico ed a cura dell'appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione in considerazione che sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 2017 è stato pubblicato il "Regolamento recante la disciplina semplificata dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo" adottato con il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120.

Il regolamento, emanato in attuazione dell'articolo 8 del D.L. 133/2014 ed entrato in vigore il 22 agosto 2017, stabilisce le condizioni da soddisfare affinché le terre e rocce da scavo siano considerate sottoprodotti e non rifiuti ai sensi dell'articolo 184 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Con l'entrata in vigore del nuovo regolamento diventa efficace l'abrogazione del D.M. Ambiente 161/2012 che fino ad ora è stata la norma di riferimento per la disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo.

Art. 41. CUSTODIA DEL CANTIERE

È posta a carico ed a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante, e ciò anche durante periodi in cui i lavori sono sospesi e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 42. CARTELLO DI CANTIERE

L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere, come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato dalla direzione lavori, curandone i necessari aggiornamenti periodici, due cartelli di dimensioni non inferiori a m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati la Stazione Appaltante, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'Impresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori e dell'Assistente ai lavori; in detti cartelli, ai sensi dall'art. 105 comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., e successivo D.L. 32 del 18.04.2019. devono essere indicati, altresì, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali ed eventualmente anche le indicazioni di cui all'articolo 12 del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37.

Art. 43. EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO

Qualora il contratto sia dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo), si procede come richiamato dall'articolo 110 del Codice dei contratti.

Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamati dall'articolo 110 del Codice dei Contratti e s.m.i..

Art. 44. TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010 e successiva determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, approvata dal consiglio dell'Autorità con delibera n. 556 del 31.05.2017 recante: Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi degli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

- per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
- pagamenti di cui al precedente punto devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati;
- i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli sopraccitati, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500,00 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli sopraccitati, fermo restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

Ogni pagamento effettuato ai sensi di cui sopra, deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010 la violazione delle prescrizioni di cui in precedenza costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Torino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 45. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- le spese contrattuali;
- le tasse e gli altri oneri necessari per ottenere tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

- le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Sono, inoltre, a carico dell'appaltatore anche tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali che determinino aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque poste a carico dell'appaltatore e si applica l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.

Restano, inoltre a carico dell'appaltatore le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente, gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa, se non diversamente precisato.

Il presente appalto è regolato dal Codice degli appalti (D.lgs. 50/16 e s.m.i.) e relativo Regolamento e per quanto attinente nel rispetto delle seguenti ultime norme :

- Legge n. 106 del 12/07/2011 "Legge sviluppo";
- Legge n. 180 del 11/11/11 "Statuto delle imprese";
- Legge n. 183 del 12/11/11 "Legge Salva Italia";
- Legge n. 03 del 27/01/12 "Legge antiusura";
- D.L. n. 05 del 09/02/2012 "Semplifica Italia"

CAPO II

NORME PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI

Art. 46. NORMA GENERALE

Per tutte le opere oggetto dell'appalto le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche o a numero o a peso in relazione a quanto previsto nell'Elenco dei prezzi.

Art. 47. SCAVI IN GENERE

Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi d'elenco per gli scavi in genere l'Appaltatore deve ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovrà incontrare:

- per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;
- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte, che bagnate, di qualsiasi consistenza ed anche in presenza d'acqua;
- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto a qualsiasi distanza, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;
- per la regolarizzazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, per il successivo rinterro attorno alle murature, attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;
- per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri;
- per impalcature, ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo e sia per la formazione di rilevati, passaggi, attraversamenti, ecc.;
- per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi.

Nel caso di scavi eseguiti oltre le dimensioni indicate, l'appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso per il maggior lavoro effettuato e dovrà, a sua cura e spese, rimettere in sito le materie scavate in eccesso.

I materiali provenienti dagli scavi, se riconosciuti idonei dalla direzione dei lavori, potranno essere utilizzati per quelle categorie di lavoro per le quali è possibile l'impiego dei materiali provenienti dagli scavi, è a carico dell'appaltatore, nel caso che l'elenco dei prezzi ne disponga diversamente, l'onere per il carico, il trasporto a rifiuto e lo scarico delle materie scavate fino alla discarica procurata a cura e spese dell'appaltatore senza limiti di distanza.

La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi:

- a) il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato col metodo delle sezioni ragguagliate, in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l'appaltatore all'atto della consegna ed all'atto della misurazione;
- b) gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base di fondazione delle opere strutturali per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno naturale;
- c) gli scavi a sezione obbligata, occorrenti per la costruzione di opere di sottosuolo, saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base indicata dai disegni o dalla D.L. per la sua profondità;

Art. 48. RINTERRI

Sono compresi nella valutazione degli scavi, di cui al punto precedente, i rinterri di quelle parti non altrimenti occupate da materiali diversi da quelli dello scavo e previsti dal progetto.

Art. 49. CONGLOMERATI E CALCESTRUZZI

I conglomerati cementizi semplici od armati per fondazioni, murature, solette, travi, cordoli, volte, ecc., saranno in genere valutati in base alle dimensioni prescritte dalle tavole progettuali o dalle indicazioni della D.L., con le unità di misura indicate dalle relative voci dell'elenco Prezzi Unitari.

Art. 50. MURATURE

Le murature si computano in base a misure prese sul "vivo" dei muri, esclusi gli intonaci, con detrazione dei vuoti di luce superiore a mq 1,00 e di vuoti di canne fumarie, canalizzazioni, ecc.; per detta lavorazione si procede misurando la superficie realizzata.

Art. 51. ISOLAMENTI E MANTI IMPERMEABILI

I materiali isolanti o di alleggerimento di pareti in cls, da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su piani verticali, orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o tra battelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, si computano misurando la superficie effettivamente coibentata o alleggerita.

Le impermeabilizzazioni su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m. 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte; si computa la superficie effettiva con detrazione dei vuoti o delle parti non impermeabilizzate, dei vani per i camini, canne, lucernari ed altre parti emergenti, aventi singolarmente superficie superiore a mq 0,50.

Art. 52. COPERTURA – TETTO

Le coperture si computano in base alla effettiva superficie delle falde estese fino all'estremo del tetto, con deduzione di vani superiori ad 1 mq.

Nel prezzo del tetto si intende compresa la fornitura e posa di tutti i materiali accessori, compresi gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa, per dare l'opera finita a regola d'arte ad esclusione della faldalaria, la cui fornitura e posa verrà compensata a parte.

Art. 53. INTONACI

I prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle superfici laterali di risalti e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali quando la loro larghezza superi 5 cm. Varranno sia per superfici piane che curve. L'esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti, negli angoli fra pareti e soffitto e fra pareti e pareti, con raggio non superiore a 15 cm, è pure compresa nel prezzo, avuto riguardo che gli intonaci verranno misurati anche in questo caso come se esistessero gli spigoli vivi.

Nel prezzo degli intonaci è compreso l'onere della ripresa dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, della muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contro pavimenti zoccolatura e serramenti.

I prezzi dell'elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore di una testa, essendo essi comprensivi dell'onere dell'intasamento dei fori dei laterizi.

Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di 15 cm saranno computati a vuoti per pieno, a compenso dell'intonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno perciò sviluppate..

Tuttavia saranno detratti i vani di superficie maggiore di 4 mq., valutando a parte la riquadratura.

Gli intonaci eseguiti su tramezzi in foglio o ad una testa di spessore inferiore a cm 15, saranno computati per la loro superficie effettiva; dovranno essere pertanto detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione essi siano ed aggiunte le loro riquadrature.

Nessun speciale compenso sarà dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in corrispondenza dei spalle e mazzette di vani di porte e finestre.

Art. 54. TINTEGGIATURE E VERNICIATURE

Le opere di tinteggiatura e verniciatura, compresa idonea preparazione delle superfici, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio e/o tra battelli a norma, anche esterni mobili o fissi, sono computate nei seguenti modi:

- **tinteggiature** di pareti o soffitti, sia esterni che interni, per le pareti di spessore inferiore a cm 15 si computa lo sviluppo della superficie effettiva tinteggiata, al netto cioè di tutte le aperture esistenti e con l'aggiunta delle relative riquadrature, in generale misurate con le stesse norme sancite per gli intonaci ;
- per le pareti di spessore superiore a cm 15 il computo avverrà a vuoto per pieno, a compenso delle riquadrature dei vani di superficie uguale o inferiore a 4 mq,
- **coloritura o verniciatura** di infissi, ringhiere e simili è computata nei seguenti modi:
 - per opere in ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli, inferriate e simili, è computata due volte l'intera superficie, misurata in proiezione, ritenendo così compensata la coloritura dei sostegni, grappe e simili accessori, dei quali non si tiene conto nella misurazione.

Art. 55. MASSETTI E SOTTOFONDI

Da realizzare per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, si computano sulle superfici effettivamente realizzate.

Art. 56. PAVIMENTI

I pavimenti, di qualunque genere, esterni ed interni, saranno valutati per la superficie a vista .

I prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprendono l'onere per la fornitura dei materiali e per ogni lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti; il sottofondo, sul quale sarà applicata la pavimentazione, verrà conteggiato a parte, per la sua superficie effettiva in opera, in base al corrispondente prezzo di elenco.

In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti si intendono compresi la fornitura e posa in opera dell'eventuale battiscopa, gli oneri per le opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque possa essere l'entità delle opere stesse.

Art. 57. RIVESTIMENTI

I rivestimenti in marmo verranno misurati per la superficie effettiva qualunque sia la sagoma e la posizione delle pareti da rivestire; nel prezzo a metro quadrato sono compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opere di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartabuoni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm3) e pulizia finale.

Art. 58. OPERE IN PIETRA

I prezzi per la fornitura, recupero e posa in opera delle pietre naturali, previsti in elenco, saranno applicati alle superfici dei materiali in opera.

Il prezzo comprende gli oneri per ogni occorrente scalpellamento delle strutture murarie e per la successiva chiusura e ripresa delle stesse, per la stuccatura dei giunti, per la pulizia accurata e completa, per la protezione a mezzo di opportune opere provvisorie delle pietre già collocate in opera, e per tutti i lavori che risultassero necessari per la perfetta rifinitura dopo la posa in opera.

I prezzi di elenco sono pure comprensivi dell'onere dell'imbottitura dei vani dietro i pezzi, fra i pezzi stessi o comunque tra i pezzi e le opere murarie da rivestire, in modo da ottenere un buon collegamento e, dove richiesto, un incastro perfetto.

Art. 59. OPERE DA LATTONIERE E DA FABBRO

Lavorazione e posa di elementi in lamiera di acciaio zincato, di rame, di alluminio e di altri metalli o materiali in polivinile (tipo pesante), delle dimensioni e forme richieste, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali necessari al loro perfetto funzionamento e compresi oneri per saldature, sagomature, taglio, sfrido, i ponti di servizio e/o tra battenti a norma, escluse le sole opere murarie. Tali elementi tipo condotti, pluviali e canali di gronda, converse, compluvi e scossaline in genere verranno valutate, se non diversamente indicato dai prezzi di Elenco, a metro lineare misurando la lunghezza delle tubazioni stesse posate in opera sull'asse senza tener conto delle parti sovrapposte e delle giunzioni.

Art. 60. SCARICHI E FOGNATURE

Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo stoffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio e/o tra battelli a norma, anche esterni, mobili o fissi. Sono esclusi gli scavi ed i rinterrati, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure. Tutte le tubazioni necessarie si computano secondo il loro sviluppo lineare, mentre pozzetti, caditoie e altri manufatti, per ciascun elemento.

Art. 61. OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA

Realizzati secondo le sagome prescritte, con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, che dagli impianti di riciclaggio; sono comprese la compattazione a strati, l'eventuale areazione o inumidimento e ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte. La loro formazione viene così computata:

- **preparazione del piano di posa dei rilevati:** si procede rilevando la superficie lavorata;
- **fornitura di materiale per la formazione di rilevato stradale:** viene valutato misurando il volume di materiale in opera compattato;
- **formazione di rilevato stradale:** si procede rilevando il volume in opera compattato del rilevato;
- **rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine:** si procede rilevando la superficie lavorata.

CAPO III

QUALITÀ, PROVENIENZA ED ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

Art. 62. QUALITÀ, PROVENIENZA ED ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

I materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere, proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della D.L. siano riconosciuti della migliore qualità, idonei all'impiego per cui sono stati destinati, presentino caratteristiche conformi a quanto stabilito dalle leggi, dai Regolamenti Ufficiali vigenti, dalle "Norme Unificate Nazionali" o, in mancanza, dalle Norme del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR).

Tutti i materiali dovranno essere di ottima qualità e corrispondere a quanto richiesto nel presente Capitolato Speciale. Attualmente essi dovranno rispondere alle norme di cui all'Allegato 2 del Decreto ministeriale 11 gennaio 2017, essere certificati e rispettare i limiti di emissione esposti nella tabella del par. 2.3.5.5 del decreto sopraccitato.

Tutti i materiali dovranno essere in ogni caso sottoposti prima del loro impiego, all'esame della D.L., affinché siano riconosciuti idonei e dichiarati accettabili; l'accettazione dei materiali, comunque non esonererà l'impresa dalle responsabilità che le competono per il buon esito della costruzione.

Il personale della D.L. è autorizzato ad introdursi in qualsiasi momento nel cantiere per effettuare gli opportuni accertamenti, ispezioni, prove, analisi e controlli.

Qualora la D.L. a suo esclusivo giudizio, rifiutasse il consenso all'impiego di una qualsiasi partita di materiale già approvvigionato, l'Impresa dovrà allontanare subito dal cantiere la partita scartata e provvedere alla sua sostituzione con altra partita di gradimento della D.L. nel più breve tempo possibile e senza avanzare pretese o indennizzi.

Per quanto concerne, in particolare, i materiali di finitura, la Ditta Appaltatrice dovrà tempestivamente, sulla base delle indicazioni del presente Capitolato, dei disegni della D.L., procurare adeguati campioni che dovranno anch'essi essere sottoposti alla D.L. per l'approvazione; i campioni approvati resteranno depositati in cantiere e saranno usati come termine di confronto; la D.L. rifiuterà le partite di materiale che dovessero eventualmente differire dai campioni approvati e depositati.

Inoltre l'Impresa dovrà attenersi alle ulteriori e specifiche indicazioni in ordine all'accettazione, qualità ed impiego di determinati materiali e lavorazioni prescritte nei successivi articoli del presente Capitolato.

CAPO IV

DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI E PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 63. TRACCIAMENTI E RECINZIONI DI CANTIERE

I) Descrizione delle lavorazioni

La Ditta Appaltatrice, sulla base delle prescrizioni di progetto e delle indicazioni della D.L., deve provvedere, sotto la propria responsabilità, a tracciare i limiti delle diverse aree di intervento e riprodurre, con esattezza, le configurazioni geometriche caratterizzanti le pavimentazioni mediante precise misurazioni da ottenere con idonea strumentazione.

La Ditta Appaltatrice, dovrà realizzare le recinzioni provvisorie da cantiere come indicato nel piano di sicurezza, inoltre, nel rispetto del luogo, tali recinzioni dovranno anche proteggere la vista sulle aree oggetto d'intervento, mediante opportuni teli opachi.

Art. 64. MOVIMENTI DI TERRA

I) Descrizione delle lavorazioni

Sono previsti i seguenti lavori:

- scavo generale di sbancamento, per la sistemazione del giardino della rimembranza e del relativo percorso con pavimentazione in autobloccante;
- scavo di sbancamento a sezione obbligata per la realizzazione della fondazione dei padiglioni loculi e della fondazione del locale magazzino, sino alla quota di circa -1,00 m dal piano di campagna attuale;
- scavo a sezione obbligata per tratti di fognatura di raccolta acque meteoriche.

II) Materiali e note tecniche

- Nello scavo generale di sbancamento eseguito con mezzo meccanico, in terreno di qualsiasi consistenza, sia asciutto che bagnato, sono compresi il trasporto a discarica a qualunque distanza del materiale eccedente il rinterro, lo smaltimento del materiale di risulta, gli eventuali paleggiamenti e rinterri, gli oneri per la regolarizzazione di tutti i tagli eseguiti e dei cigli, il taglio di alberi, l'estirpazione di cepaie a qualunque numero e dimensione, l'esaurimento dell'acqua se di altezza inferiore a cm 20 ed ogni altro onere;
- Nello scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi meccanici, è compreso il carico sugli automezzi, il trasporto e la sistemazione entro l'area di cantiere, fino a 3 m di profondità rispetto al piano di sbancamento;
- Nello scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazioni, in terreni sciolti o compatti, eseguito con idonei mezzi meccanici, è compreso l'intervento manuale ove occorra, fino a 2 m di profondità rispetto al piano di sbancamento, con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso, anche in presenza d'acqua fino ad un battente massimo di 20 cm;
- Nei lavori elencati si intende compreso l'onere per la movimentazione del materiale scavato, con qualsiasi mezzo, anche a spalla, a deposito o al sito di carico sui mezzi, nonché tutti i trasporti verticali che si rendessero necessari;
- Gli scavi, per qualsiasi lavoro, devono essere eseguiti secondo i disegni di progetto;
- Nell'esecuzione degli scavi occorre procedere in modo da impedire scoscendimenti e franamenti, realizzando, in base alla natura del terreno, le pareti del fronte di scavo con inclinazione e tracciato adeguato, prendendo tutte le precauzioni necessarie quando si opera nelle vicinanze di fabbricati e predisponendo cabalette per l'allontanamento delle acque superficiali;
- Qualora le macerie provenienti dagli scavi dovessero essere utilizzate per tombamenti o rinterri, esse devono essere depositate in luogo adatto, accettato dalla D.L., per essere poi riprese a tempo opportuno.

Art. 65. RINTERRI E RILEVATI

I) Descrizione delle lavorazioni

- rinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, come richiamato dal par. 2.5.5 dell'allegato 2 del Decreto ministeriale 11 gennaio 2017, in particolare sono da realizzare i rinterri degli scavi di fondazione descritti nell'art. precedente;
- eseguito con mezzo meccanico;
- fornitura e posa in opera di ghiaia naturale per realizzazione fondazione padiglione loculi e del locale magazzino e della quinta muraria del giardino del ricordo.

II) Materiali e note tecniche

- insieme di opere che comportano spostamenti di materiale in genere, tese a colmare depressioni del terreno o a rialzarne il livello, eseguite con mezzi meccanici o a mano;
- eseguiti con materiali privi di sostanze organiche compresi spianamenti, costipazione e strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi;
- prima di procedere alla costruzione del rilevato, occorre asportare dal piano campagna il terreno vegetale per una profondità da 30 a 50 cm, ed assicurarsi che il terreno sottostante al piano di posa sia idoneo a sopportare il peso dell'opera senza che si verifichino cedimenti. A questo scopo il piano di posa del rilevato deve essere accuratamente costipato mediante compattazione con rulli idonei: Quando invece il piano di posa del rilevato non ha buone caratteristiche di portanza, occorre asportare lo strato di terreno non idoneo e sostituirlo con altro di idonee qualità e, se necessario, realizzare opere di drenaggio;
- il grado di addensamento da conferire al rilevato dipende dalla profondità dello strato rispetto al piano di posa della sovrastruttura;
- è obbligo dell'Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché al momento del collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate.

Art. 66. TRASPORTI ALLE PUBBLICHE DISCARICHE

I) Descrizione delle lavorazioni

Le materie ed i manufatti provenienti dagli scavi, da eventuali demolizioni, non ritenute dalla D.L. utilizzabili per successivi impieghi, dovranno essere trasportate alle pubbliche discariche autorizzate.

Art. 67. OPERE IN CLS E CEMENTO ARMATO

I) Descrizione delle lavorazioni

Il padiglione dei loculi e il locale magazzino a servizio del cimitero saranno realizzati in cemento armato, sia per quanto riguarda le parti verticali che per quelle orizzontali, copertura compresa:

Le sottofondazioni a supporto delle platee saranno realizzate in cls.

L'Appaltatore dovrà eseguire, su richiesta della D.d.L. specialistica, giunti per compensare le azioni dovute al ritiro o richieste da altre esigenze.

La Direzione Lavori Specialistica, in base alle verifiche di stabilità previste in progetto, ordinerà a suo insindacabile giudizio la ricomposizione dei giunti che dovrà essere eseguita con cls. avente le stesse caratteristiche prestazionali del getto del solaio, addizionato eventualmente con prodotti antiritiro.

L'Appaltatore dovrà provvedere, su indicazione della suddetta D.d.L., a predisporre quanto necessario per la valutazione preliminare della resistenza del cls. di completamento a chiusura dei giunti prima del suo confezionamento.

In particolare la nuova struttura portante del padiglione loculi, individuato nella planimetria con la lettera "H", posto a ridosso della recinzione esistente, sarà completamente indipendente e opportunamente distaccato mediante pannelli di polistirolo, spessore 3 e 4 cm; come evidenziato negli elaborati grafici esecutivi.

II) Materiali

- per la sottofondazione cls magro;
- conglomerato cementizio corrispondente alla classe Rck 300 daN/cm². (25/30 N/mm²);
- barre in acciaio per armatura e rete elettrosaldata di barre di acciaio classe B450C.
- i calcestruzzi usati per il progetto devono essere prodotti con un contenuto minimo di materiale riciclato (secco) di almeno il 5% sul peso del prodotto (inteso come somma delle singole componenti), come richiamato dal par. 2.4.2.1 dell'allegato 2 del D.M. 17.01.2018

- coprigiunti in lamiera ed eventuali altre tipologie di giunti su richiesta della D.L..

III) Prescrizioni tecniche

- le opere dovranno essere eseguite nel rispetto scrupoloso di tutte le indicazioni ed i dimensionamenti riportati sulle tavole cartografiche di progetto fornite dalla D.L. e nell'osservanza delle vigenti norme di legge;
- non sono accettate superfici disomogenee o con accentuate scabrezze.

Art. 68. CASSEFORME LOCULI, CELLETTE OSSARI E CINERARI

I) Descrizione delle lavorazioni

Per la realizzazione dei loculi è previsto l'utilizzo di casseforme in poliuretano espanso riutilizzabili, con l'impiego di un sacco in polietilene per ogni getto, mentre la realizzazione dei cinerari e degli ossari è prevista con l'utilizzo di elementi strutturali autoportanti in vetroresina.

II) Materiali

- casseforme poliuretano espanso;
- sacchi in polietilene.
- elementi in vetroresina autoportanti assemblanti

III) Prescrizioni tecniche

- i loculi, le cellette ossari e i cinerari dovranno essere conformi alle vigenti normative in materia, all'allegato A (articolo 19, comma 5) del D.P.G.R. del 08/08/2012 n. 7/R, in particolare:
- i loculi destinati alla tumulazione dei feretri, devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m. 2,25 di lunghezza, m. 0,75 di larghezza, m. 0,70 di altezza, al netto dello spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui ai punti precedenti. Inoltre devono rispondere ai requisiti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche e dovranno avere opportuna pendenza verso il fondo, in modo da contenere un volume di liquido pari a 50 litri;
- le cellette ossari individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m. 0,70 x 0,40 x 0,40, oltre alle caratteristiche precedentemente descritte;
- i cinerari, dimensioni interne libere non inferiori a m. 0,40 x 0,40 x 0,40, composti da elementi in vetroresina stampato, per la realizzazione delle pareti orizzontali e verticali un pezzo unico, dimensioni cm 37,2 x 41,9 x 3,1. Alle estremità, su tutta la lunghezza di cm 41,9, il pannello ha sezione a T per consentire l'incastro con il giunto. Il coperchio di chiusura, sempre in vetroresina, di dimensione cm 39,8 x 39,8 x 0,3 ha un bordo di innesto che si accoppia sulle quattro pareti della cella consentendone l'incollaggio e la sigillatura. Per ogni cinerario vengono utilizzati due coperchi, uno posteriore e uno anteriore. Il profilo di giunzione di tutti i pannelli, in vetroresina, dimensioni cm 3,1 x 3,1 x 41,9, provvisti di "dentini" sulle estremità del profilo per consentire un sistema di autobloccaggio a "clips", per mettere la struttura perfettamente allineata e corretta. Il foro centrale del giunto è dotato di una boccola filettata per consentire il posizionamento delle borchie di sostegno delle lastre in marmo. La finitura esterna prevede lapidi anteriori in marmo bianco di Carrara martellinato, spessore cm 2, sostenute dal pannello orizzontale in vetroresina e bloccate da borchie in bronzo di forma circolare da 30 mm.

Art. 69. MURATURE

I) Descrizione delle lavorazioni

Sono da realizzare in muratura la quinta architettonica collocata nella zona dedicata al giardino del ricordo, individuato con la lettera *G* nella planimetria generale e i muri perimetrali e divisori del magazzino a servizio delle attività cimiteriali, individuato con la lettera *E* nella suddetta planimetria.

II) Materiali

- blocchi dalle misure modulari di circa cm 24 x 12 x 12 (lunghezza x spessore x altezza), in calcestruzzo vibrocompresso idrorepellente con finitura faccia a vista, colorato con pigmenti inorganici stabili nel tempo;
- malta premiscelata idrorepellente;

- i blocchi dovranno essere prodotti e marcati in conformità con le norme UNI e CE.

III) Prescrizioni tecniche

- la posa dovrà essere eseguita come da indicazioni riportate sulle schede tecniche; andranno posati con malta premiscelata idrorepellente. Nella costruzione delle murature sono compresi l'onere dei ponteggi e la formazione di elementi speciali occorrenti alla realizzazione di spigoli, mazzette, architravi, giunti di dilatazione e quant'altro necessario per la realizzazione a regola d'arte.
- la costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il perfetto collegamento sia con le murature esistenti sia fra le varie parti di esse.

Art. 70. IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA

I) Descrizione delle lavorazioni

Da realizzare all'ultimo solaio piano del padiglione dei loculi e di quello del magazzino di servizio alle attività cimiteriali, con funzione di tenuta dell'acqua, di tipo piano.

Le impermeabilizzazioni dovranno essere eseguite con maggior accuratezza possibile, specie in vicinanza dei fori per le discese, in modo da garantire l'assenza di ogni infiltrazione d'acqua.

Il piano di posa, massetto di c.a. alleggerito, dovrà essere ben livellato con pendenze in nessun punto inferiori al 3%, ed avere una superficie priva di asperità, possibilmente lisciata al fratazzo, perfettamente asciutta e livellata.

All'atto del collaudo i manti impermeabili ed i relativi raccordi dovranno risultare perfettamente integri, senza borse, scorrimenti, fessurazioni e simili.

E' prevista la realizzazione di protezione infiltrazione acque meteoriche sulla copertura piana tramite l'utilizzo di guaine bituminose, previa imprimitura della superficie con primer bituminoso in fase solvente.

Il manto impermeabile deve essere dotato di una elevata resistenza meccanica ed elasticità e di una resistenza al punzonamento sufficiente per resistere alle sollecitazioni a cui è sottoposto.

II) Materiali

In copertura è prevista l'impermeabilizzazione con due guaine bituminose da 4 mm, (elastoplastomerica tipo DERBIGUM NT o equivalente) , il cui contenuto di materia prima riciclata o recuperata sia pari ad almeno il 30% in peso valutato sul totale di tutti i componenti in materia plastica utilizzati, come richiamato dal par. 2.4.2.5 dell'allegato 2 del D.M. 11/01/2017.

III) Note tecniche

L'applicazione dovrà avvenire in totale aderenza. La sfiammatura della mescola dei rotoli dovrà interessare contemporaneamente sia la membrana che il supporto, con prevalenza sul rotolo.

La fiamma del bruciatore dovrà essere diretta anche sulla membrana già stesa che sarà interessata dalla sovrapposizione.

- dopo aver sparso il primer bituminoso in fase solvente, la posa della doppia guaina dovrà avvenire con la seguente modalità:
la prima sarà posizionata parallela al lato lungo della costruzione
la seconda, ardesiata, sarà posizionata ortogonale alla prima.

Art. 71. INTONACI

I) Descrizione delle lavorazioni

Sono da intonacare tutti i soffitti delle zone porticate, i cornicioni, le pareti laterali, le colonne e tutti gli elementi non rivestiti in marmo/pietra del padiglione, le pareti esterne ed interne del locale magazzino.

II) Materiali

È prevista la posa in opera di intonaci tipo terranova o equivalente, (dal nome con cui fu lanciato commercialmente questo tipo di intonaco), o simili. Sono intonaci speciali che possono venir annoverati tra i rivestimenti per le loro caratteristiche fisiche, chimiche di durezza e impermeabilità. Polvere di marmo, pigmenti coloranti, cemento bianco e resine vengono impastate e applicate a spatola o spruzzo. Sono intonaci duri, impermeabili. E' previsto il rinzafo, sottostante l'intonaco precedentemente descritto, in malta di calce aerea o con malte di calce idraulica.

III) Note tecniche

- l'esecuzione degli intonaci dovrà essere effettuata non prima che il piano previsto per la loro posa sia convenientemente pronto. L'esecuzione sarà sempre preceduta da una accurata preparazione delle superfici;

- le strutture dovranno essere ripulite da eventuali grumi di malta e poi abbondantemente bagnate;
- non dovrà mai procedersi all'esecuzione di intonaci in condizioni meteorologiche avverse, con particolare riferimento alla temperatura;
- l'intonaco non dovrà mai presentare superfici con peli, screpolature, irregolarità negli allineamenti e dovranno essere perfettamente piani;
- gli spigoli dovranno essere ad angolo vivo e perfettamente dritti.

Art. 72. MASSETTI E SOTTOFONDI

I) Descrizione delle lavorazioni

Formazione di sottofondo e massetto per l'area destinata al completamento del camminamento dell'area, destinata al giardino del ricordo di collegamento con la zona centrale, individuata nella planimetria generale con la lettera C e dell'area antistante il magazzino di servizio alle attività cimiteriali, individuata nella planimetria generale con la lettera E, con finitura superficiale in materiale autobloccante; e formazione di sottofondo per la posa della pavimentazione delle zone porticate di tutti i padiglioni dei loculi, degli ossari e dei cinerari, con finitura superficiale in materiale lapideo.

II) Materiali

- per i sottofondi del viale, provvista e stesura di misto granulare anidro per fondazioni stradali conforme alle prescrizioni della normativa vigente, composto di grossa sabbia e ciotoli di dimensioni non superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie terrosi ed organiche e con minime quantità di materie limose o argillose, compresa la regolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti, eseguita a macchina, per uno spessore compreso o pari a cm 10;
- per il massetto dei vialetti, provvista e posa di calcestruzzo per uso non strutturale, confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere, spessore cm 15;
- formazione di massetto di allettamento in sabbia per la successiva posa delle pavimentazione in mattonelle autobloccanti, spessore cm 6;
- per il massetto delle zone porticate dei padiglioni loculi, ossari e cinerari, provvista di sabbia e cemento per la successiva posa di pavimentazione in materiale lapideo.

III) Prescrizioni tecniche

- il sottofondo e/o massetto deve essere eseguito a perfetta regola d'arte, steso, battuto, spianato e liscio fino a renderlo perfettamente planare e ove opportuno con le opportune pendenze, strutturalmente omogeneo e solido, nello spessore opportuno, ed essere reso in opera finito e costipato in modo adeguato a sopportare le sovrastrutture, funzionante e pronto per ricevere la posa della pavimentazione;
- la realizzazione deve essere particolarmente curata al fine di eliminare le camere d'aria, sacche o bolle che potrebbero venirsene a creare; deve inoltre ricoprire tubazioni e canali correnti sugli orizzontamenti;
- il sottofondo e/o massetto deve avere una stagionatura minima di 28 giorni, eventualmente riducibili o aumentabile se, a giudizio della D.L. il conglomerato si presenterà completamente asciutto e privo di umidità (riscontrabile anche con specifiche prove tecniche);
- nella realizzazione di massetti di superfici superiore ai 50 mq devono essere previsti dei giunti di dilatazione che dovranno essere realizzati mediante la posa di guarnizioni di resina poliuretanica o del silicone;
- qualora si dovesse interrompere il getto dei suddetti massetti da un giorno all'altro, il taglio di giunzioni dovrà essere verticale, netto e non inclinato, con rete metallica pesante, per evitare sollevamenti sul giunto in caso di espansione del massetto;
- le ghiaie saranno costituite da elementi omogenei derivanti da rocce durissime di tipo costante, con l'esclusione di quelle contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica o facilmente sfaldabili o gelive o rivestite di incrostazioni;
- il pietrischetto stabilizzato a spigolo vivo dovrà provenire dalla spezzatura di rocce durissime, preferibilmente silicee, di alta resistenza alla compressione, all'urto all'abrasione, al gelo; dovrà essere esente da materie terrose e comunque da materie eterogenee.

Art. 73 OPERE DI PAVIMENTAZIONE

I) Descrizione delle lavorazioni

Si prevedono pavimentazioni in materiale lapideo per la parte porticata dei colombari, loculi,

Il piano finito della pavimentazione in materiale lapideo sarà posizionato ad un livello di cm. 20 maggiore rispetto all'attuale livello del piano di campagna.

La pavimentazione sarà realizzata con opportuna pendenza verso l'esterno della costruzione.

Si prevedono pavimentazioni in masselli di calcestruzzo autobloccanti per il completamento del collegamento tra il viale d'ingresso e l'area destinata al giardino del ricordo e il nuovo padiglione loculi e per la zona antistante il magazzino di servizio alle attività cimiteriali. Tale pavimentazione sarà contenuta da opportune guide che la divideranno dalle aree verdi e dai percorsi esistenti in ghiaia.

II) Materiali

lastre in pietra di Luserna con coloritura grigio misto con superficie superiore fiammata e coste segate regolari; dimensioni come da progetto;

masselli di calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza e finitura superficiale antiusura, ottenuta con graniglie selezionate di quarzo, dimensioni 21 x 7 cm spessore 6 cm, colore ocra.

III) Prescrizioni tecniche

- *il materiale lapideo* di qualunque genere sia, nella forma e nella composizione mineralogica, dovrà essere sostanzialmente uniforme e compatta e non dovrà contenere parti alterate;
- è da escludere il materiale lapideo che presenta piani di suddivisibilità capaci di determinare la rottura degli elementi dopo la posa in opera;
- le piastrelle a spacco dovranno avere lati paralleli ed angoli retti, le coste dovranno essere ortogonali al piano o in leggera sottosquadra;
- le piastrelle a coste fresate dovranno avere i lati paralleli ed angoli retti, le coste dovranno essere ortogonali al piano;
- tutte le pavimentazioni dovranno avere planarità di posa in base alle pendenze stabilite dalla documentazione progettuale e dalle indicazioni della D.L.;
- posa in opera di piastrelle regolari di pietra di Luserna:
 - o le piastrelle devono essere insaccate in un letto di malta cementizia di spessore cm. 9/10 e dovranno distare l'una dall'altra circa mm. 2-2,5 per compensare il taglio del materiale,
 - o la sigillatura verrà eseguita contestualmente alla posa della piastrella mediante insaccatura della medesima nella malta cementizia la quale riempirà il giunto tra una piastrella e l'altra e successivamente verrà lavata e pulita non appena asciugata al fine di dare la superficie prodotta giornalmente totalmente completata,
 - o le pavimentazioni dovranno avere pendenze adeguate indicate dalla D.L. per garantire lo smaltimento delle acque meteoriche e di lavaggio;
 - o la piastrelle in pietra di Luserna verranno lavate e trattate con gli opportuni prodotti (acidi) al fine di rimuovere eventuali macchie di ruggine che appariranno dopo la posa, il tutto derivante dalla reazione chimica con la malta cementizia;
- di ogni tipo di materiale lapideo sarà presentato alla D.L. apposita campionatura la quale, accettata dalla D.L. stessa, sarà conservata in luogo sicuro e rappresenterà il riferimento per la comparazione con i materiali componenti le pavimentazioni oggetto di appalto; in caso di fornitura diversa dalla campionatura sarà obbligo della Ditta Appaltatrice non accettare il materiale;
- *il materiale in calcestruzzo vibrocompresso* colorato con pigmenti inorganici stabili nel tempo, dovranno rispondere ai requisiti di conformità alle norme CE e UNI EN, comprovati dal certificato del prodotto, rispettare le caratteristiche di resistenza allo scivolamento, antisdrucchiolevolezza, asciutta e bagnata, resistenza al gelo e disgelo in presenza di sale disgelati, resistenza all'abrasione e assorbimento d'acqua;
- posa in opera dei masselli in calcestruzzo autobloccanti:
 - o la pavimentazione dovrà essere posata a spina di pesce o rettilinea, come indicato sugli elaborati grafici allegati e secondo la migliore regola d'arte, a secco su letto di sabbia granita (granulometria 0/6 mm), di spessore variabile di circa cm 6;
 - o gli eventuali tagli di compensazione verranno realizzati in fase di posa con taglierina a spacco;
 - o verrà effettuato il costipamento con idonea piastra vibrante munita di tappetino o rulli di gomma;
 - o il riempimento dei giunti verrà realizzato con sabbia fine (granulometria 0/2 mm) pulita e asciutta.

Art. 74. RIVESTIMENTI – OPERE IN PIETRA/MARMO

I) Descrizione delle lavorazioni

Il rivestimento della facciata principale, compreso lo zoccolo, del padiglione loculi è realizzato in pietra di serizzo:

Le lapidi di chiusura dei loculi, degli ossari e dei cinerari di tutti i padiglioni, sono previste in marmo, con finitura superficiale esterna, avente funzione di protezione e/o decorazione.

II) Materiali

il rivestimento della facciata principale, compreso lo zoccolo è in pietra di serizzo, spessore 30 mm per il padiglione loculi e ossari, e 20 mm per i padiglioni dei cinerari,

Le lapidi sono previste in pietra di marmo di Carrara martellinato spessore 30 mm per i loculi e gli ossari e mm 20 per i cinerari, come evidenziato negli elaborati grafici allegati al presente progetto esecutivo

Come richiamato dal par. 2.4.2.9 dell'allegato 2 del D.M. 11/01/2017, tale materiale deve essere conforme ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalle Decisioni 2009/607/CE 2009/967/CE e loro modifiche ed integrazioni.

III) Prescrizioni tecniche

- nell'esecuzione dei rivestimenti si procede alla posa su idonea superficie (già predisposta), avendo particolare cura per l'esecuzione dei giunti, il loro allineamento, la planarità della superficie risultante ed il rispetto di eventuali motivi ornamentali;
- in caso di posa mediante collanti, gli stessi devono rispondere ai requisiti ad alle specifiche della norma UNI EN 12004; durante la loro stesa si deve curare la uniforme e corretta distribuzione degli stessi in modo da evitare eccesso da rifiuto o insufficienza che può provocare il distacco del rivestimento;
- nell'esecuzione della posa relativa alle lapidi anteriori di chiusura dei loculi e degli ossari, si prevede l'utilizzo di opportune staffe regolabili reggilastra, mentre quelle dei cinerari sono sostenute dal pannello orizzontale in vetroresina e successivamente bloccate da borchie in bronzo di forma circolare, diametro 3 cm, di tipo portanti con rondella mobile per permettere l'asportazione di ogni singola lapide, come evidenziato negli elaborati grafici allegati;
- la Direzione dei Lavori richiede, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere, nonché alla fornitura del materiale, prima della posa in opera del materiale per il rivestimento e dell'esecuzione del lavoro, la campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera.

Art. 75. OPERE DA LATTONIERE

I) Descrizione delle lavorazioni

È prevista fornitura e posa di tubi pluviali in polivinile (tipo pesante) e in lamiera di ferro zincato elettrocolore; sempre la lamiera di ferro zincato elettrocolore è richiesta per la realizzazione delle copertine a protezione del cornicione e per i coprigiunti, compreso ogni accessorio necessario, così come definito dal progetto esecutivo.

II) Materiali

- tutti i metalli da utilizzare dovranno essere della migliore qualità, ottimamente lavorati e scevri da ogni impurità o difetto che ne vizino la forma o ne alterino la resistenza e la durata;
- le lattonerie in lamiera di ferro zincato colore grigio RAL 7039 saranno di spessore minimo pari a 6/10 mm.

III) Prescrizioni tecniche

- i manufatti in lamiera di ferro zincato dovranno essere delle dimensioni e delle forme richieste, lavorati con la massima precisione ed a perfetta finitura;
- devono essere realizzate in modo da consentire la facile e rapida manutenzione e pulizia; si deve permettere la sostituzione, anche a distanza di tempo, in ogni sua parte senza gravosi o non previsti interventi distruttivi di altri elementi della costruzione;
- detti lavori saranno dati in opera completi di ogni accessorio necessario al loro perfetto funzionamento, nonché completi di pezzi speciali e sostegni di ogni genere;
- il collocamento in opera comprenderà ogni occorrente compreso ogni onere per il trasporto in cantiere, il tiro in quota, il taglio, lo sfrido, i sormonti, la piegatura, la siliconatura, il fissaggio secondo le specifiche di posa e quant'altro occorra per dare l'opera finita;
- i pluviali in lamiera, posati in aderenza ai pilastri delle zone porticate dei padiglioni loculi, ossari e cinerari con diametro da mm. 80 e 100 saranno fissati alla muratura con opportuni bracciali snodati muniti di occorrenti collari. L'interasse di questi non dovrà superare i 150 cm. Sono previsti in pvc le parti di pluviali non a vista in particolare i raccordi con i pozzetti della fognatura di nuova realizzazione. In copertura il pluviale dovrà essere protetto con la retina parafoglie.

Art. 76 SCARICHI - FOGNATURE E APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

I) Descrizione delle lavorazioni

Provvista e posa in opera di impianto di scarico delle acque meteoriche (acque bianche), intesa quale insieme di condotte, apparecchi, ecc. che trasferiscono e raccolgono l'acqua alla fogna pubblica o ad altro recapito autorizzato.

Provvista e posa in opera di impianto idrico, inteso come carico e scarico dell'acqua per la realizzazione dei due punti acqua di servizio al giardino del ricordo, collegato all'acquedotto comunale e alla rete di smaltimento esistenti, nel rispetto della normativa di riferimento in materia, idoneo a garantire un corretto servizio volto alla tumulazione delle ceneri e alla manutenzione del verde da parte degli addetti

II) Materiali

- tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, con giunti a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, del diametro esterno di cm 25 e di cm 31,5;
- pozzetti per ispezione fognatura bianca in cemento armato prefabbricato completo di fori spessore cm 4, dimensioni interne cm 50x50x50 diametro 40 cm e relative prolunghe;
- chiusini completi in PVC dimensioni cm 55x55;
- pozzetti per raccolta acque dei padiglioni in cemento armato prefabbricato completi di fori spessore cm 3, dimensioni interne cm 30x30x30 diametro 20 cm e relative prolunghe;
- chiusini completi in PVC dimensioni cm 30x30;
- pozzetti per smaltimento acque piovane in cemento armato prefabbricato completo di fori spessore cm 10, dimensioni interne cm 120x120x100 diametro 100 e relative prolunghe;
- chiusini in cls dimensioni diam. 100;
- tubi in acciaio elettrosaldati, senza rivestimento, per condotte di acqua potabile, con estremità a bicchiere cilindrico e /o sferico;
- tubazioni in metal-plastico multistrato tipo geberit e raccorderia in ottone per alimentazione punti acqua.

III) Prescrizioni tecniche

L'impianto deve essere installato nel suo insieme in modo da consentire la facile e rapida manutenzione pulizia; le tubazioni orizzontali e verticali ed i loro raccordi devono essere installate in allineamento secondo il proprio asse, parallele alle pareti e con la pendenza di progetto; i cambi di direzione devono essere fatti con raccordi che non producano apprezzabili variazioni di velocità od altri effetti di rallentamento (curve aperte); gli eventuali punti di ispezione devono essere previsti con diametro uguale e comunque non inferiore a 100 mm; si devono prevedere giunti di dilatazione, per i tratti lunghi di tubazione, in relazione al materiale costituente ad alla presenza di punti fissi quali parti murate o vincolate rigidamente; le tubazioni interrate devono essere posate sul fondo del cavo spianato e livellato, eliminando ogni asperità che possa danneggiare i tubi, anche con costituzione di un idoneo fondo di posa. Compreso il carico e lo scarico a piè d'opera delle tubazioni e la loro discesa nella trincea e ogni altro lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte.

I punti di adduzione acqua devono essere realizzati con l'impiego di tubazioni precedentemente descritte, considerando tutto lo sviluppo della tubazione di alimentazione a partire dal punto di presa principale dell'acqua fino ai punti di adduzione; l'impianto dovrà essere consegnato ultimato e perfettamente funzionante, comprese tutte le lavorazioni e le provviste occorrenti.

Art. 77. FINITURE VIALI PEDONALI

I) Descrizione delle lavorazioni

- fornitura e posa di elementi di calcestruzzo vibrocompresso, cordoli, murati con malta cementizia, compresa la stuccatura dei giunti, per la delimitazione delle aiuole, per la sistemazione della zona a verde e per la separazione tra la pavimentazione in autobloccante da quella in ghiaia, come evidenziato negli elaborati grafici di progetto;
- fornitura e posa di canale grigliato carrabile in PVC rigido antiurto per la raccolta acqua stradale;
- fornitura e posa di due fontane in ghisa "tipo Milano", complete di rubinetti in ottone o pulsanti e ferramenta e bulloneria.

II) Materiali

- cordoli di calcestruzzo vibrocompresso, a sezione rettangolare, con spigoli a vista smussati, aventi dimensioni di circa cm 10/10 (larghezza), cm 25 (altezza), cm 100 (lunghezza), colore grigio, ad alta resistenza e finitura antiusura, ottenute con graniglie selezionate di quarzo, certificati in conformità alle norme CE e UNI EN; atti a delimitare viali, marciapiedi e/o aiuole;
- canali grigliati carrabili in PVC rigido antiurto composto da un profilo e da giunti di collegamento da annegare nel cemento e da griglie carrabili fino a 6000 kg/m per la raccolta e lo scarico di acque piovane stradali;
- fontana in ghisa completa di tutti gli accessori e ornamenti, corredata alla base da una vasca di forma semicircolare munita di griglia superiore per l'appoggio.

III) Prescrizioni tecniche

- la posa in opera degli elementi di calcestruzzo vibrocompresso, dovrà essere eseguita su letto discontinuo di calcestruzzo, rinfiacati per un'altezza sufficiente a contenere le spinte laterali, evitando il ribaltamento degli elementi. Per realizzare eventuali tratti curvilinei, si dovranno impiegare i settori curvi chiusi o aperti, aventi la stessa sezione degli elementi rettilinei;
- eventuali tagli di compensazione verranno realizzati, in fase di posa, con mezzo meccanico (flessibile o clipper) munito di disco diamantato;
- i giunti tra gli elementi devono essere opportunamente sigillati con malta fina di cemento;
- è compresa nella lavorazione il trasporto dei materiali di recupero ai magazzini municipali e dei materiali di rifiuto alle discariche autorizzate, l'accatastamento e le garanzie contro le rotture.
- le fontane saranno posate con ancoraggio a filo terreno.

Art. 78. OPERE DI FINITURA

I) Descrizione delle lavorazioni

- come prescritto dalla normativa il loculo e l'ossario dovrà essere sigillato con lastra prefabbricata in conglomerato cementizio armato. Suddetta lastra dovrà essere fornita e posata all'interno del loculo e dell'ossario per poter essere successivamente utilizzata, mentre per i cinerari è previsto un pannello anteriore atto anche a sostenere la lapide;
- a chiusura dei loculi e degli ossari è prevista la fornitura e posa in opera di lapidi in marmo di Carrara martellinato classico dello spessore di cm 3 e spessore cm 2 per la chiusura dei cinerari;
- le lapidi saranno messe in opera utilizzando, per i loculi e gli ossari le staffe in bronzo regolabili e per i cinerari le borchie sempre in bronzo, reggilastra della tipologia simile a quella indicata nel progetto esecutivo;
- è prevista la tinteggiatura di tutte le parti intonacate non rivestite in marmo, con due mani di tinta per esterni, realizzata secondo le prescrizioni date nel progetto ed in base alle caratteristiche del prodotto; qualunque operazione di verniciatura e tinteggiatura dovrà essere preceduta da una conveniente preparazione della superficie per assicurare una perfetta riuscita del lavoro.

II) Materiali

Marmo di Carrara martellinato, spessore pari a 3 e/o 2 cm;
 staffe regolabili in bronzo per lapidi spessore da 5 a 30 mm., doppia portante e semplice con perno o tassello;
 borchie in bronzo circolari portanti con elemento di chiusura di diametro pari a mm 30;
 idropittura per esterni.

III) Note tecniche

- Le staffe per loculi e ossari, a doppia o semplice portata, fissate con un perno o con un tassello a espansione sono regolabili per lapidi di spessore da 5 a 30 mm, con distanza fra le lapidi di mm. 60;
- le borchie per i cinerari sono portanti composte da blocchetto a croce largo per il sostegno delle lapidi, rondella mobile per permettere l'asportazione di ogni singola lapide, perno in acciaio inox, con dado e borchia di chiusura di mm 30, distanza tra le lapidi 3 mm;
- la scelta del materiale e dei colori è demandata al criterio insindacabile della direzione dei lavori, che potrà comunque cambiare le indicazioni del progetto esecutivo;
- l'appaltatore avrà l'obbligo di eseguire opportune campionature per la scelta/conferma delle tinte.

Art. 79. ASSISTENZA AGLI IMPIANTI

1) Descrizione delle lavorazioni

- l'appalto è comprensivo di tutte le assistenze necessarie (murarie, di carico e scarico, trasporto, ponteggi, opere di protezione, ecc.) per l'installazione di tutti i manufatti (edili ed impianti tecnologici) a corredo dei loculi (lumini votivi).

Art. 81. SCHEMA DI CONTRATTO



REPUBBLICA ITALIANA

Comune di La Loggia

(Città Metropolitana di Torino)

CONTRATTO D'APPALTO PER " LAVORI DI SISTEMAZIONE E REALIZZAZIONE LOTTO DI COMPETAMENTO "CAMPO F" CIMITERO COMUNALE. SECONDO LOTTO D'INTERVENTO

Codice identificativo gara (CIG): ZAF2655E2D

Codice Unico Progetto (CUP): D98C18000100004

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno _____, il giorno _____, del mese di _____, presso la residenza del Comune intestato, nell'ufficio di segreteria, avanti a me, Segretario Generale del Comune di La Loggia, autorizzato a rogare gli atti nell'interesse del Comune, senza l'assistenza di testimoni per avervi i signori intervenuti, d'accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi:----- La Sig.ra, arch. **Daniela Fabbri** nata a il, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di La Loggia, C.F. e P.Iva 02301970014, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile Servizio Tecnico dei Lavori Pubblici, in forza del Decreto del Sindaco n. 33 del 21.11.2017;-----

- Il Sig. _____, nato a _____, il _____, residente a _____, in via _____, n. _____, nella sua qualità di _____ dell'impresa _____, con sede legale in _____, via _____, n. _____, C.F. e P.Iva _____, componenti della cui identità personale e capacità giuridica di contrattare io Segretario Comunale sono personalmente certo.--

PREMESSO

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. _____, in data _____, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto citati, redatto dal _____, dal quale risulta un importo complessivo dei lavori pari a € _____;-----

- che, in seguito all'espletamento di apposita _____, con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. _____ del _____, si aggiudicavano definitivamente i lavori all' _____ con sede legale in _____ - Via _____ n. _____, per l'importo contrattuale netto di euro _____ - pari all'importo a base d'asta di euro _____ detratti euro _____ (ribasso del _____%) e sommati

a euro _____ quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso – oltre I.V.A., per un totale di euro _____;-----

- che l'impresa appaltatrice ha costituito la cauzione definitiva, di cui all'art. 103 del codice dei contratti, mediante polizza n. _____ stipulata in data _____ tramite la Compagnia Assicurativa _____-----

- che l'impresa appaltatrice ha prestato la garanzia assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile verso terzi durante l'esecuzione e garanzia di manutenzione, di cui all'art. 103 del codice dei contratti, mediante polizza n. _____ stipulata in data _____ tramite la Compagnia Assicurativa _____-----

- che è stata acquisita agli atti di ufficio la documentazione dalla quale si rileva il positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia;-----

- che, con verbale sottoscritto in data _____, il responsabile del procedimento e l'impresa appaltatrice hanno concordemente dato atto, ai sensi dell'art. 32, comma 8 e 13, del codice dei contratti, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.-----

CIÒ PREMESSO

Essendo intenzione delle parti addivenire alla stipulazione del contratto in forma valida e regolare, le stesse convengono e stipulano quanto appresso:-----

1. La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente contratto.-----

2. Il Comune di La Loggia, come sopra rappresentato, conferisce all' _____ l'appalto per l'esecuzione dei lavori di **“sistemazione e realizzazione lotto di completamento, campo F, Cimitero Comunale secondo lotto d'intervento”**.

3. Il corrispettivo dell'appalto viene determinato - tenuto conto del ribasso offerto – nella somma di euro _____ (compresi euro _____ quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) da assoggettarsi ad I.V.A., ed è da intendersi a corpo, secondo quanto specificato nel capitolato speciale di appalto dei lavori di cui al presente contratto.---

4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 del codice dei contratti, per il presente contratto non è ammessa la revisione dei prezzi, fatto salvo quanto previsto dal medesimo articolo.-----

5. I lavori di cui al presente contratto d'appalto non possono essere soggetti a variante, se non nei casi e limiti previsti dal capitolato speciale d'appalto e dall'art. 106 del codice dei contratti-----

6. Sono parte integrante del contratto, anche se non allegati, ma depositati presso l'Ufficio Lavori Pubblici del Comune

di La Loggia:

a) il capitolato generale; b) gli elaborati grafici progettuali; c) l'elenco dei prezzi unitari; d) il piano di sicurezza; e) il cronoprogramma; f) le polizze di garanzia. Risulta invece materialmente allegato al presente contratto il Capitolato speciale d'appalto-----

7. L'appalto è disciplinato dalle norme e condizioni tutte previste nel capitolato generale d'appalto e nel capitolato speciale di appalto.-----

8. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, facendo espresso rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materi

9. Per quanto attiene al subappalto si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.-----

10. I lavori dovranno essere ultimati, salvo la concessione di proroghe di legge, nel termine di 150 (centocinquanta) giorni, naturali e consecutivi, a partire dalla data del verbale di consegna, sotto la comminatoria di una penale che non può superare complessivamente il dieci per cento dell'importo contrattuale.-----

La penale è comminata dal responsabile del procedimento unico sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori.-----

E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.-----

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento unico, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo, ove costituito.-----

I presupposti in base ai quali il responsabile del procedimento unico può concedere proroghe sono disciplinati dal capitolato speciale d'appalto.-----

11. Il capitolato speciale di appalto disciplina altresì: a) i casi e i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni totali o parziali dei lavori; b) i criteri di determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le interruzioni superano i limiti previsti o siano ordinate in carenza di presupposti; c) le responsabilità e gli obblighi dell'appaltatore per i difetti di costruzione; d) i modi di riconoscimento dei danni di forza maggiore.-----

12. Per il presente appalto non verrà corrisposto alcun "premio di accelerazione" per un eventuale anticipo dell'ultimazione dei lavori rispetto al termine previsto contrattualmente.-----

13. I pagamenti in acconto sul corrispettivo d'appalto saranno erogati all'appaltatore, nel corso dell'esecuzione dei lavori, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, nei termini o nelle rate stabiliti dall'art. 19 del capitolato speciale ed a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.-----

I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento unico sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal capitolato speciale o non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata.-----

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.-----

Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto e della rata di saldo rispetto ai termini indicati nel capitolato generale o speciale sono dovuti gli interessi legali e moratori secondo le vigenti norme di legge.-----

L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.-----

I pagamenti saranno effettuati presso la tesoreria comunale a mezzo mandato di pagamento con le modalità di cui al vigente regolamento comunale di contabilità.-----

In ottemperanza all'art. 3 comma 7 della legge 136 del 13/8/2010 e s.m.i., sulla tracciabilità dei flussi finanziari, successivamente alla comunicazione della ditta _____, si riportano i conti correnti dedicati sui quali verranno accreditate le somme relative al seguente appalto:-----

Si riportano inoltre i nominativi delle persone delegate ad operare sui conti correnti sopra esposti:-----

- Sig. _____ nato a _____ (____) il _____ codice fiscale _____, in qualità di Amministratore Delegato della ditta _____;-----

- Sig. _____ nato a _____ il _____ codice fiscale _____, in qualità di Presidente Consiglio Amministrazione della ditta _____;-----

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario.-----

In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.-----

14. L'impresa appaltatrice si obbliga, nell'esecuzione dei lavori, al rispetto delle norme in materia di sicurezza del cantiere, ed in particolare:-----

– il D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, recante il T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;-----

– il titolo V del codice dei contratti emanato con D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m. i.-----

L'impresa si obbliga altresì, nella esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto d'appalto, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali, edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti. L'impresa è responsabile in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti. -----

15. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, dei diritti relativi al contratto e le spese per le copie dei documenti e disegni di progetto.-----

La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile dell'ufficio presso cui è stato stipulato il contratto.-----

Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26.04.1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).-----

Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.-----

Se al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto è obbligo dell'appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle maggiori imposte.-----

Se, al contrario, al termine dei lavori il valore del contratto risulti minore di quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.

16. La risoluzione del contratto è disciplinata dall'articolo 108 del codice dei contratti emanato con D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i..

17. La stazione appaltante ha il diritto di recedere, in qualunque tempo, dal contratto. Trova applicazione l'art. 109 del

codice dei contratti emanato con D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.-----

18. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 145/2000 l'appaltatore elegge domicilio presso la casa comunale, ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto.-----

19. Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del codice dei contratti emanato con D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.-----

Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto o del capitolato speciale.-----

20. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, sono comunque disciplinate dalle disposizioni del codice dei contratti emanato con D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.-----, la competenza è attribuita al giudice del luogo dove il contratto è stipulato. E' esclusa la competenza arbitrale.-----

21. L'appaltatore dichiara altresì di essere a conoscenza e di esprimere il proprio consenso, con la sottoscrizione del presente contratto, all'applicazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali al fine dell'esecuzione del presente contratto.-----

22. Ai sensi dell'art. 31 comma 5 del codice di contratti e successiva integrazione con il D.lgs n. 56/2017, il Responsabile del procedimento amministrativo di cui al presente contratto d'appalto, è l'arch. Daniela FABBRI -----

23. La registrazione viene effettuata con modalità telematica ai sensi dell'art. 3 bis del D. Lgs. n. 463/1997, e gli obblighi fiscali sono assolti secondo le modalità definite dai decreti di cui all'art. 21 comma 5 del D. Lgs. n. 82/2005.-----

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata con gli obblighi connessi alla formazione e conservazione del repertorio, il presente atto viene numerato seguendo la numerazione dell'attuale registro, in formato cartaceo, dell'ufficiale rogante.-----

Il presente atto, stipulato in modalità elettronica, sarà conservato su specifico software dell'Ente, in linea con le disposizioni contenute nel Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) di cui al D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i., compatibilmente con le dotazioni informatiche e tecniche dell'Ente.-----

E richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su pagine a video, dandone lettura alle parti le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro vo-

lontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con forma digitale.-----

Il presente atto viene infine sottoscritto da me Ufficiale Rogante con firma digitale.-----In relazione alle firme digitali vengono accertate autenticità e validità, a mezzo report rilasciato dal software di gestione delle stesse.-----

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL CONCESSIONARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE